

## RISCOSSIONE

---

### **Rottamazione-ter: le nuove scadenze di pagamento previste**

di Lucia Recchioni

Come noto, il maggior beneficio connesso alla **rottamazione-ter** è rappresentato dal più lungo periodo di tempo concesso ai fini dell'effettuazione dei pagamenti: l'[articolo 3 D.L. 119/2018](#), convertito in legge, con modificazioni, dalla **L. 136/2018**, prevede infatti la possibilità di pagare in 5 anni gli importi dovuti.

Giova tuttavia sottolineare che **le scadenze di pagamento non saranno le stesse per tutti i contribuenti**, in quanto i soggetti che avevano aderito della **rottamazione-bis** e hanno versato gli importi dovuti entro lo scorso **7 dicembre**, presenteranno **scadenze di pagamento diverse** dagli altri contribuenti, beneficiando tra l'altro di un **tasso di interesse più basso**.

Ma andiamo con ordine e vediamo, nel dettaglio, quali sono le **scadenze** previste per ciascuna tipologia di contribuente, a seguito delle novità introdotte nel corso dell'**iter di conversione**.

I contribuenti potranno estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal **1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017**, pagando le somme:

- in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2019;
- nel numero massimo di **diciotto rate consecutive**, la **prima** e la **seconda** delle quali, ciascuna di importo pari al **10% delle somme complessivamente dovute** ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il **31 luglio** e il **30 novembre 2019**; le restanti, di pari ammontare, scadenti il **28 febbraio**, il **31 maggio**, il **31 luglio** e il **30 novembre** di ciascun anno a decorrere dal **2020**.

Nel caso in cui il contribuente volesse optare per il **pagamento rateale**, lo stesso [articolo 3 D.L. 119/2018](#) prevede la maturazione di **interessi al tasso del 2%**, a decorrere dal 1° agosto 2019.

Come sappiamo, tuttavia, possono accedere al beneficio in esame anche i contribuenti che avevano aderito alla c.d. "**rottamazione-bis**" che, entro lo scorso **7 dicembre** hanno versato le somme in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018: in questo caso **non è necessario presentare nessuna istanza**, essendo previsto l'**automatico differimento** dei pagamenti.

L'Agenzia delle entrate-Riscossione, pertanto, invierà a ciascun contribuente che presenta i richiamati requisiti una **comunicazione** con il differimento dell'importo residuo da pagare, a fronte della quale il contribuente potrà **versare** le somme:

- in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2019;
- in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019.

Oltre ad essere **diverse le scadenze di pagamento** a partire dal secondo anno (essendo in questo secondo caso previsto il pagamento semestrale in luogo di quello trimestrale), il legislatore, in sede di conversione, ha anche introdotto un **ulteriore beneficio in termini di minori interessi dovuti**.

Come previsto dalla norma, infatti, dal **1° agosto 2019**, gli interessi sono dovuti al tasso dello **0,3% annuo (in luogo del 2% prima richiamato)**.

Si ricorda, da ultimo, che in caso di **omesso o tardivo versamento** di una rata la definizione agevolata **non produce effetti**, i **versamenti effettuati** sono acquisiti a **titolo di acconto** e il pagamento delle somme **non** può essere oggetto di successiva **rateizzazione**.

Purtuttavia, come espressamente previsto dall'[articolo 3, comma 14 bis, D.L. 119/2018](#), nei casi di **tardivo versamento** delle rate **non superiore a cinque giorni**, l'**effetto di inefficacia della definizione non si produce** e non sono altresì dovuti interessi.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

## LA PACE FISCALE E LA ROTTAMAZIONE-TER

[Scopri le sedi in programmazione >](#)